



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
GESTIONE EX ASSI

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
1735/a/t	16/03/2016	N. 1735/a/t	27-4-2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede dell' ICQRF, in via Quintino Sella 42 , in data 16.03.2016, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami	Presidente relatore
D.ssa Giancarla Barbara Magri	Componente
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1735/a/t contro:

l'allenatore BORGHETTI Augusto , nato a Trieste il 01.06.1967, residente in Località Bonifica IV Partita n. 20/A, Aquileia (UD) ; rappresentato e difeso dall' avv. Mauro Cimino ; entrambi ASSENTI;

APPELLANTE

avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 23/15 del 10.11.2015, depositata il 24.11.2015, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione disciplinare dell'art. 2 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite , in quanto il cavallo MARCIANO, da lui allenato, è risultato positivo alla sostanza " *caffeina e teofillina*" a seguito delle analisi effettuate dopo la corsa "Premio Mont Ventoux" svoltasi all'ippodromo di Trieste il 22.07.2014, e , con la recidiva derivante dalla decisione n. 1542/2013 della Commissione di Disciplina di Appello, sono state applicate le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi quattro e della multa di euro 1.000,00, con il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della suddetta corsa .

FATTO

Con atto di incolpazione del 19 maggio 2015 , la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del sig. BORGHETTI Augusto, in quanto il cavallo MARCIANO, da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza proibita " *caffeina e teofillina*", a seguito di un accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa disputata all'ippodromo di Trieste il 22.07.2014 (Premio " *Mont Ventoux*") . Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle prime analisi effettuate presso il Laboratorio di UNIRELAB s.r.l. che avevano accertato la positività dei campioni biologici prelevati al predetto cavallo in occasione della corsa citata.

Non erano state effettuate le seconde analisi , perché non richieste dall'interessato.

Veniva quindi fissata l'udienza dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 10.11.2015 , alla quale non si presentavano l'incolpato né il rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisati, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39



del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione .

Va comunque precisato che l'incolpato non aveva nominato alcun difensore e che nell'ambito del citato atto d'incolpazione la Procura della Disciplina aveva chiesto di applicarsi all'incolpato le sanzioni della sospensione per mesi due e della multa di euro 500,00, salvo maggiore quantificazione in caso di recidiva, oltre al totale distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo della suddetta corsa.

La Commissione di Disciplina di Prima Istanza dichiarava la responsabilità dell'allenatore per la violazione disciplinare contestata, con l'applicazione delle sanzioni della sospensione per mesi quattro e della multa nella misura di euro 1.000,00, oltre al distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa sopra indicata, tenuto anche conto della recidiva derivante dalla decisione n. 1542/2013 pronunciata il 30.9.2013 dalla Commissione di Disciplina di Appello.

Avverso tale decisione proponeva regolarmente appello il BORGHETTI a mezzo del suo difensore, opportunamente nominato, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, nonché la sospensione della sua esecutività.

Con provvedimento del 09.12.2015 il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva la richiesta di sospensiva e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

Veniva quindi fissata l'udienza odierna dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Appello, alla quale non sono comparsi l'incolpato e il suo difensore né il rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene regolarmente citati, ma il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione .

Accertata la regolarità delle citazioni delle parti e procedutosi alla relazione dei fatti, si dava quindi atto che in data 10.3.2016 era pervenuta una memoria difensiva.

La Commissione ha deciso come da dispositivo che segue .

DIRITTO

L'appello è infondato e deve essere rigettato .

Dal risultato delle analisi effettuate sui campioni di urina prelevati al cavallo MARCIANO in occasione della corsa sopra citata, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza " *caffaina e teofillina*", che rientra fra quelle indicate nella lista delle sostanze proibite di cui all'allegato 1 del Regolamento Antidoping.


La Commissione di Disciplina di Prima Istanza ha correttamente valutato le prove emerse a carico dell'allenatore, giungendo alla conclusione del riconoscimento della sua responsabilità disciplinare in ordine all'addebito contestatogli e irrogando le giuste sanzioni.

Il difensore del sig. BORGHETTI ha eccepito al riguardo solo argomentazioni di natura procedurale, che risultano però prive di ogni fondamento.

Così è da dire innanzitutto per la questione relativa all'assenza del rappresentante della Procura della Disciplina all'udienza del 10.11.2015, tenuto conto che come è stato chiarito con la deliberazione n. 39 del 29.5.2012 dell'allora Commissario Straordinario dell'ex ASSI, confermata con nota del MIPAAF del 30.10.2012, la presenza di entrambe le parti in rappresentanza dell'accusa e della difesa non è richiesta e non è essenziale ai fini della regolarità dell'udienza dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva. D'altra parte, come è stato sopra ricordato, la Procura della Disciplina aveva inserito già nell'atto d'incolpazione del 19 maggio 2015 la propria richiesta circa le sanzioni da applicare all'incolpato.

Con ulteriore motivo s'appello, il difensore del BORGHETTI ha poi chiesto la nullità delle prime analisi effettuate da UNIRELAB s.r.l., sostenendo che esse sono state firmate solo dal chimico dott. Marco Fidani, che è laureato ma non iscritto all'ordine professionale dei chimici e non anche dal Direttore Sanitario. Va osservato in proposito che, com'è facile desumere dalla semplice lettura del rapporto del laboratorio di UNIRELAB, le prime analisi risultano effettuate in data 18 agosto 2014 e sono state firmate digitalmente non solo dal dr. Marco Claudio Fidani, che figura regolarmente iscritto nell'albo professionale dei chimici al n. 3579, ma anche dalla d.ssa Margherita Bonuglia in qualità di Direttore Sanitario. Sicché nessuna irregolarità è riscontrabile in presenza di un'analisi eseguita da un soggetto regolarmente iscritto all'albo professionale dei chimici e sotto la direzione del Direttore Sanitario del Laboratorio, che è pure regolarmente iscritto all'Albo Nazionale dei Biologi al n. 57563.

Il difensore ha poi eccepito la nullità del procedimento per mancata acquisizione del parere della Commissione Scientifica, che però non è più richiesta come condizione di procedibilità, in quanto l'art. 15 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite è stato modificato con Delibera n. 37 del 22 maggio 2012 del Commissario Straordinario dell'ex ASSI, approvata con nota del MIPAAF del 13.9.2012 ed entrata in vigore il 6.10.2012.



Il difensore ha quindi contestato i risultati delle analisi, affermando genericamente che UNIRELAB "non ha eseguito le analisi con sistema certificato". Questa affermazione del difensore costituisce una semplice opinione, mentre invece gli esami svolti dai tecnici del laboratorio di UNIRELAB risultano effettuati secondo i criteri di identificazione AORC.

In ultimo il difensore si è lamentato circa l'applicazione della norma contenuta nell'art. 11 comma 6 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite che, a suo dire, contempla un'ipotesi di responsabilità oggettiva dell'allenatore per i casi di accertata positività del cavallo ai controlli anti-doping, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 27 della Costituzione. Si osserva al riguardo che la norma contenuta nel citato comma 6 dell'art. 11 stabilisce sì la responsabilità dell'allenatore nel caso di accertata positività del cavallo, anche per gli atti commessi da suoi familiari, collaboratori e dipendenti, ma prevede anche la possibilità che egli possa provare "che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo". Non si tratta di responsabilità oggettiva dell'allenatore, ma di un'inversione dell'onere della prova che ricade sull'allenatore, che è il soggetto che si occupa della cura e dell'alimentazione dell'animale. Nella specie però il BORGHETTI non ha mai reso alcuna dichiarazione e non ha fornito alcuna prova "che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo".

Alla luce di quanto precede va quindi confermata la decisione impugnata, cui seguono la revoca della sospensiva concessa in precedenza e l'incameramento della somma di denaro depositata dall'interessato.


P. Q. M.

La Commissione, sciogliendo la riserva, respinge l'appello proposto dal sig. BORGHETTI Augusto avverso la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza n. 132/15 del 10.11.2015, depositata il 24.11.2015, che conferma.

dec

Revoca la sospensiva e dispone l'incameramento della somma di denaro versata a titolo di deposito

Il Presidente est.





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
PQAI VII MANIFESTAZIONI E CORSE IPPICHE

N. RUOLO Proc. 1639/a/t	UDIENZA DEL 17.09.2015	DECISIONE N. 1639/a/t	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27.4.2015	IL SEGRETARIO 
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	--

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede dell'ICQRF, in via Quintino Sella 42, in data 28.05.2015, con l'intervento dei Signori:

Prof. Avv. Vincenzo Meli	Presidente
Avv. Pierfrancesco Torrisi	Componente relatore
Avv. Giancarla Barbara Magri	Componente
assistita dalla d.ssa Alda Di Gennaro	Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1639/a/t contro:

RIORDAN JEREMIAH JAMES, nato a Rhode Island (USA) il 29.08.1957, residente in Salso Maggiore Terme, Via Piave n. 23, assistito e difeso dall'avv. Stefano Mattii

APPELLANTE

Avverso la decisione n. 61/14, depositata in Segreteria il 08.05.2014, con la quale la Commissione di Disciplina di Prima Istanza ex ASSI ha comminato al sig. RIORDAN JEREMIAH JAMES, quale allenatore e guidatore del cavallo BOSS JET, la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione dalla qualifica di allenatore e della multa di € 1.500,00 (millecinquecento/00), all'esito dell'accertamento della positività del cavallo alla sostanza Caffaina e Teofilina - susseguente all'analisi antidoping effettuata presso l'ippodromo di Roma in data 03.05.2004, in occasione del premio Dalmato, e confermata dalle seconde analisi.

FATTO

In data 3.05.2004, il cavallo BOSS JET, in occasione del premio Dalmato presso l'ippodromo di Roma, veniva sottoposto a controllo anti-doping, risultando non negativo alla sostanza "Caffeina - Teofillina". Con atto di incolpazione del 28.02.2005, la Procura della Disciplina promuoveva pertanto azione disciplinare nei confronti dell'allenatore del detto cavallo, sig. RIORDAN JEREMIAH JAMES. Acquisiti i risultati delle prime e delle seconde analisi, a seguito della riassunzione dinanzi alla Commissione di disciplina di Prima Istanza, in diversa composizione, la stessa sanzionava l'odierno appellante con le sanzioni descritte in premessa.

Contro detta decisione proponeva regolarmente appello il sig. RIORDAN JEREMIAH JAMES, chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con provvedimento del 10.06.2014, il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello accoglieva l'istanza e ordinava di sospendere l'esecutività della decisione impugnata.

All'udienza del 17.09.2015 nessuno era presente per il difensore della parte. Era altresì assente il rappresentante della Procura della Disciplina.

La Commissione ha quindi deliberato come da dispositivo che segue.

DIRITTO

Con l'atto di appello, il sig. RIORDAN JEREMIAH JAMES, a mezzo del proprio difensore, avv. S. Mattii, ha impugnato la predetta decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza, sostanzialmente censurando la mancata considerazione, da parte della detta Commissione, di una serie di contestazioni e rilievi da lui mossi a procedure, metodi ed esiti delle valutazioni che hanno condotto alla condanna; censure che ripropone con l'atto di appello.

Inoltre parte ricorrente enfatizza la nullità della sentenza, per assenza di motivazione e sottoscrizione e per essere decorso tra la data di udienza e la pronuncia della sentenza un periodo di circa 10 anni.

* * *

Ritiene la Commissione di Disciplina di appello di soffermarsi, preliminarmente, sulla nullità della sentenza, ritenendo le doglianze formulate dall'appellante fondate, per le ragioni che seguono.

In ossequio a quanto disposto con il D. Lgs n. 242/1999 e s.m.i, il CONI, avvalendosi del potere statutario conferitogli dell'art. 2 del menzionato decreto, ha accolto il principio del giusto processo per la soluzione di tutte le controversie dell'ordinamento sportivo che si fonda, come noto, nella disposizione costituzione ex art. 111 Cost.

Come già osservato in precedenti decisioni della Commissione "Anche sulla scorta della modifica legislativa di cui alla lettera 1) dell'art. 7 comma 5 del decreto legislativo n. 15/2004, che abilita la giunta nazionale "approva...i regolamenti della giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate,

valutandone la conformità alla legge, allo Statuto CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale. Ora questa normativa riguarda il CONI e le Federazioni sportive, ma è ragionevole constatare e condividere che anche i procedimenti giustiziali del'Assi ex unire ed ora Mipaff siano, nell'autonomia dei propri regolamenti, tenuti al rispetto di tali principi generali. Pertanto 10 anni di " non decisione" su un illecito sportivo non giovano alla stessa giustizia sportiva e non sono conformi ai principi generali dell'ordinamento per la quale non vi è deroga."

Alla luce della doverosa interpretazione delle norme costituzionali anche all'interno del procedimento sportivo, questa commissione ritiene pertanto, solo e soltanto per l'essere trascorso un periodo estremamente lungo documentato in anni 10 dal fatto alla sentenza, che l'appellante abbia subito una violazione delle norme sulla durata del giusto processo in conformità a quanto previsto dall'art. 111 Cost. con conseguente nullità del processo e della relativa sentenza. Restanti motivi d'appello assorbiti.

P.Q.M.

La Commissione, all'esito della discussione, sciogliendo la riserva, accoglie l'appello proposto dal sig. Riordan J.J. avverso la decisione n.61/2014 della C.D. 1° istanza, della quale dispone l'annullamento con restituzione al ricorrente della somma depositata.

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Vincenzo Meli

Vincenzo Meli

IL RELATORE

Avv. Pierfrancesco Torrisi

Pierfrancesco Torrisi



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
PQAI VII MANIFESTAZIONI E CORSE IPPICHE

N. RUOLO Proc. 1697/a/t	UDIENZA DEL 12.11.2015	DECISIONE N. Proc. 1697/a/t	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27.4.2015	IL SEGRETARIO 
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--	---

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

Riunita in Roma, presso la sede dell'ICQRF, in via Quintino Sella 42, in data 29.10.2015, con l'intervento dei Signori:

Dott. Raimondo Cerami

Presidente

Avv. Giancarla Magri

Componente

Avv. Pierfrancesco Torrisi

Componente relatore

assistita dalla

d.ssa Alda Di Gennaro

Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 1697/a/t contro:

Filippo Rocca, nato a Milano il 29.09.1993 e residente in Agrate Brianza (MI), via U. Foscolo n. 10

APPELLANTE

Avverso la decisione resa il 06.06.2015 dalla Giuria di Torino nel Premio "Caffè Santa Cruz Born to be coffee", disputatosi in pari data nell'ippodromo di Torino, con la quale al detto Rocca, quale guidatore del cavallo Typical Roc, è stata comminata la sanzione dell'appiattamento di giorni 20 dal 17/06/15 al 06/07/2015 per la violazione descritta, nella relazione di gara, come "C4 - Sorpassare un concorrente in modo non regolamentare o per aver deviato sul concorrente, intralciandolo" oltre la multa di euro 150,00.

Con provvedimento del 13.06.2015, il Presidente della Commissione di Disciplina di Appello, in accoglimento della richiesta, ordinava la sospensione dell'esecutività della decisione impugnata.

FATTO

Con il provvedimento appellato, la Giuria dell'Ippodromo di Torino , in occasione del Premio "Caffè Santa Cruz Born to be coffee", disputatosi in data 6.06.2015, rilevava una condotta scorretta da parte dell'odierno appellante, guidatore del cavallo Typical Roc. Tale condotta consisteva "nel *sorpassare un concorrente in modo non regolamentare o per aver deviato sul concorrente, intralciandolo*" (C4). La Giuria irrogava quindi le sanzioni di cui in premessa.

Dopo avere richiesto il filmato della corsa in questione, veniva quindi fissata per la data odierna l'udienza dinnanzi alla Commissione di Disciplina di Appello. In udienza si procedeva alla visione del filmato pubblicato sul sito di Unire Tv. Il Procuratore della Disciplina concludeva come da verbale in atti. Per l'appellante, nessuno era presente.

La Commissione ha quindi deliberato come da dispositivo che segue.

DIRITTO

L'appello è fondato e deve essere accolto. Con l'atto di appello regolarmente proposto dal Rocca questi ha esposto che " il cavallo numero due, Typical Roc, invero, all'imbocco dell'ultima curva mentre stava effettuando il sorpasso del concorrente al suo interno, ha rigorosamente mantenuto la propria linea di corsa, senza minimamente interferire con la traiettoria di gara del cavallo numero cinque, Technicolor Grif, che si è gettato di galoppo per cause assolutamente autonome".

La Commissione di Disciplina di Appello, visionato il filmato della corsa, non individua alcuna condotta corrispondente a quella descritta nella relazione di gara. Pertanto, anche in assenza della esatta determinazione del momento in cui si sarebbe realizzata la violazione, non individuato dalla Giuria dell'Ippodromo di Torino, conferma la ricostruzione operata dall'incolpato.

Alla luce di quanto precede non vi sono dubbi che il provvedimento della Giuria non è giustificato e deve pertanto essere annullato.



P.Q.M.

La Commissione, sciogliendo della riserva, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. Rocca avverso la decisione della Giuria di Torino in data 6.06.2015, annulla il provvedimento impugnato. Revoca la sospensiva e dispone la restituzione del deposito.

IL PRESIDENTE

Dott. Raimondo Cerami



IL RELATORE

Avv. Pierfrancesco Torrisi

